



REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI

Art. 1 - Le assemblee pregressuali di ambiente di lavoro, di Sezione Aziendale Sindacale e/o RSA, RLS o di Zona, si effettuano nei termini di tempo e con le modalità fissate dalle rispettive Federazioni Territoriali, Regionali e Nazionali.

Partecipano gli iscritti in possesso della tessera Confederale al **31.12.2016** e in regola coi contributi.

I lavoratori che, per effetto di più contratti part-time, risultino iscritti a più federazioni di categoria possono partecipare ad un solo congresso, a loro scelta.

Nelle assemblee pregressuali di ambiente di lavoro, di Sezione Aziendale Sindacale, e/o RAS, di RLS o di Zona non sono ammessi trasferimenti di delega in quanto è prevista la partecipazione diretta degli iscritti.

Art. 2 - La convocazione in assemblea pregressuale riguarda tutte le strutture aziendali e tutte le Leghe di fatto esistenti, siano o meno costituite secondo i regolari adempimenti formali o siano o meno formalmente previste come strutture organizzative primarie nei rispettivi Statuti nazionali di Federazione.

Art. 3 - Le assemblee pregressuali di ambiente di lavoro, di SAS, RSA, RLS o di Zona eleggono le delegate e i delegati al Congresso del rispettivo Sindacato territoriale e gli organismi di SAS, RAS o comunque denominati, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti di categoria.

I Congressi aziendali dovranno prevedere che i candidati nelle liste per il Congresso Territoriale di categoria siano espressione prevalente dei componenti delle SAS, RSA, RLS e quindi anche degli eletti nelle liste CISL nelle RSU.

Conseguentemente i delegati SAS, RSA, RLS e gli eletti nelle liste CISL nelle RSU devono rappresentare almeno il 70% dei delegati ai Congressi Territoriali di categoria e non meno del 60% degli eletti, il 50% dei delegati ai Congressi Regionali di Categoria e non meno del 40% degli eletti, il 40% dei delegati ai Congressi UST e non meno del 40% degli eletti, il 40% dei delegati ai Congressi USR/USI e non meno del 40% degli eletti, il 40% dei Congressi Nazionali e non meno del 30% degli eletti.

I Regolamenti congressuali, a tutti i livelli (ad esclusione di quelli della Federazione FNP come previsto dall'art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale), dovranno prevedere nella composizione delle liste un'adeguata presenza di lavoratrici/lavoratori immigrate/i e/o di seconda generazione, al fine di realizzare una percentuale non inferiore al 5% di presenze in tutti i Consigli Generali di UST, di USR/USI e della Confederazione (eletti/designati/diritto) anche raccordandosi con le Anolf ai rispettivi livelli.

Al fine di realizzare negli organismi un'effettiva presenza di giovani under 35, i Regolamenti congressuali a tutti i livelli dovranno prevedere una significativa presenza di giovani delegate/i under 35 in tutti i Consigli Generali (eletti/designati/diritto).

Per le Federazioni di seguito indicate la percentuale, di giovani delegate/i under 35, da prevedere nei Regolamenti congressuali territoriali, regionali/interregionali e nazionali per l'elezione ai congressi di istanza superiore e per le elezioni dei rispettivi Consigli Generali non dovrà essere inferiore al 10% :

- Femca;
- Flaei;
- Filca;
- Fim;
- Fistel;
- Fai;
- Fns;
- Fit;
- Fist (Fisascat e Felsa per le Categorie Territoriali);
- First

Art. 4 - I Consigli Generali e/o Comitati Direttivi Territoriali, Regionali e Nazionali di Federazione fissano il quoziente di rappresentatività ai fini della formazione delle deleghe in rapporto al numero degli iscritti delle singole SAS, RAS, RLS o Zone (esempio: un/a delegato/a ogni 5-10-50 iscritti o frazione).
La norma relativa va inserita nel Regolamento congressuale delle Federazioni.

Art. 5 - Per le normali procedure elettorali e forme di votazione valgono, in quanto applicabili, le norme regolamentari previste per le istanze congressuali di grado superiore.

Art. 6 - I Congressi delle Federazioni territoriali eleggono:

- a) le delegate e i delegati al Congresso Regionale di Federazione;
- b) le delegate e i delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale, sulla base del quoziente di rappresentatività fissato dal Consiglio Generale dell'Unione medesima.

Art. 7 - In base a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento per le elezioni dei delegati al XVIII Congresso Confederale; in applicazione dell'art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, i regolamenti congressuali delle Federazioni territoriali di categoria fisseranno una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, anche tenendo conto della presenza femminile nelle rispettive realtà.

Art. 8 - La data, la località di effettuazione e l'ordine del giorno di ogni Congresso devono essere concordate e comunicate all'organizzazione categoriale e territoriale di grado superiore, con un anticipo di almeno 10 giorni. I congressi delle Federazioni Sindacali Territoriali di prima affiliazione dovranno tenersi improrogabilmente entro il **25 marzo 2017**.

Art. 9 - Le Federazioni di categoria assumendo il presente Regolamento, lo integreranno con dettagliate disposizioni riguardanti in particolare:

- la formazione delle deleghe in rapporto al numero degli iscritti delle varie istanze congressuali;
- l'elezione e composizione degli organi statutari, in conformità con quanto previsto dallo Statuto Confederale.
-

Art. 10 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme del Regolamento congressuale Confederale.